SILC fertilizzanti

fcn Fertiliser Consultants Network

Pillole regolatorie per mantenere in *salute* la propria azienda

Mariano ALESSIO VERNI'
(Vicepresidente SILC fertilizzanti srl)
26 Giugno 2025

CONTENUTI

- Sottoprodotti di origine animale
- Biostimolanti, nazionali e a marchio CE
- Sostanze di Base
- Scadenze luglio 2025: corroboranti ed ecotassa

SILC fertilizzanti

Sottoprodotti di origine animale

- **Il MinSal ha predisposto le nuove LLGG nazionali che sostituiranno quelle del 2013**
- **La cosa si è resa necessaria perché sin dal 2014 sono state emesse circolari che hanno tentato di porre rimedio alle mancanze del settore fertilizzanti**
- **Addirittura ci sono state note e circolari che chiarivano e/o correggevano quanto scritto in altre circolari**
- **Al momento anche le LLGG sono «provvisorie» (l'accordo va pubblicato in GU) ma applicabili in sostituzione di quelle del 2013**
- **Si è comunque persa l'occasione per creare una tavola di concordanza tra le definizioni delle norme sui SOA ed il Dlgs 75/2010**

Oggetto: Nuove Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 e del Regolamento (UE) 142/2011 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano

Si trasmette in allegato il documento in oggetto, approvato nella riunione del Coordinamento Interregionale della Prevenzione del 18 giugno scorso.

Il documento adegua le linee guida approvate in CSR nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep atti 20/CU del 7/02/2013) alle numerose modifiche normative intervenute che, nell'ultimo decennio, hanno emendato i regolamenti (CE)1069/2009, (CE) 999/2001 e (UE) 142/2011. Nuovi aggiornamenti legislativi e risultanze degli audit nazionali e comunitari potranno fornire, nel tempo, ulteriori elementi di revisione del testo.

Risulta, pertanto, necessario fornire, attraverso questo aggiornamento, elementi di chiarimento e di semplificazione per uniformare, sul territorio nazionale, i controlli ufficiali e per assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore, dei requisiti sanitari, generali e specifici, di cui ai regolamenti sopracitati.

Si ricorda, altresì, che il presente testo nasce da un'intensa interlocuzione con gli esperti delle Autorità competenti regionali, i competenti rappresentanti del MASE e del MASAF, nonché con i comitati tecnici delle associazioni di categoria oggetto del provvedimento.

La presente circolare deve ritenersi pertanto applicabile a tutto il Paese, nelle more di un nuovo Accordo Stato Regioni che sostituirà quello precedente.

SILC fertilizzanti

SOA, FOA e dintorni

- Da qualche anno c’è un nuovo codice per gli impianti riconosciuti che distingue gli UFERT (utilizzo per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti) dagli OFSIPP (impianto per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti da prodotti derivati), sempre ovviamente di categoria 2 e/o 3

- Permangono grandi difficoltà per gestire le esenzioni da registrazione (ex art. 23 Reg. CE 1069/09), impiego del disappetente, frase dei 21 giorni, ecc.

- Strano l’assunto che carniccio fluido ed epitelio animale idrolizzato siano considerati come due prodotti totalmente diversi

SILC fertilizzanti

BIOSTIMOLANTI (nazionali)

- Disciplinati dal Dlgs 75/2010, tra i prodotti ad azione specifica (allegato 6)
- Definizione generica: prodotti che apportano alla pianta sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi
- I criteri sono quelli basati sulla denominazione del tipo che caratterizza l'intero impianto nazionale
- Per inserire un nuovo tipo si presenta istanza (allegato 10)
- Nel 2010 c'erano 6 tipologie, tra il 2013 ed il 2023 sono stati aggiunti altri biostimolanti
- Ad oggi sono 12 tipi (9 ammessi in BIO)
- Non sono previste prove di efficacia
- Solo per la crema d'alga esiste una prova per stabilire un parametro da mettere in etichetta
- Non ci sono limiti relativi alle colture, alle dosi, ecc.
- Non si possono miscelare con altri fertilizzanti

SILC fertilizzanti

BIOSTIMOLANTI CE 1

- Disciplinati dal Reg. UE 2019/1009, Categoria Funzionale del Prodotto (PFC) 6(A) Biostimolante microbico delle piante e 6(B) Biostimolante non microbico delle piante
- Si possono usare solo le Categorie di Materiali Costituenti (CMC) presenti negli allegati
- Per la PFC 6(A) c'è una lista positiva di microrganismi (CMC 7): Funghi micorrizici, Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium
- La definizione è specifica ed è legata alle finalità: 1) efficienza dell'uso dei nutrienti, 2) tolleranza allo stress abiotico, 3) caratteristiche qualitative e 4) disponibilità di nutrienti

SILC fertilizzanti

BIOSTIMOLANTI CE 2

- Non esistono «tipologie», il prodotto appartiene al singolo fabbricante
- I criteri sono quelli stabiliti dalla Specifiche Tecniche degli Standard Europei del CEN
- Per ottenere la certificazione il fabbricante presenta il «suo» dossier all’organismo di certificazione
- Sono previste prove di efficacia «ufficiali»
- Colture, uso, modalità e dosi sono specifici, collegati al dossier ed approvati dall’organismo di certificazione
- Si possono miscelare con altri fertilizzanti (PFC 7)

SILC fertilizzanti

SOSTANZE DI BASE

- **Disciplinate dall'art. 23 del Reg. CE 1107/2009 s.m.i**
- **Non esiste una definizione specifica**
- **E' una sostanza attiva, non pericolosa (di grado alimentare)**
- **Non è *principalmente* usata per scopi fitosanitari ma le sue funzioni sono assimilabili a quelle di un prodotto fitosanitario**
- **La richiesta d'inserimento proviene solitamente da un'autorità nazionale (le hanno fatte anche «privati»)**
- **La Commissione fa esaminare il dossier a EFSA**
- **In caso di parere positivo, la Commissione pubblica il regolamento di esecuzione e la SdB viene inserita nella parte C del Reg. CE 540/2011**
- **Sul sito UE delle <u>sostanze attive</u> si selezionano le SdB e si possono scaricare i documenti EFSA**

SILC fertilizzanti

ELENCO SdB (feb. 2025)

CHITOSANO CLORIDRATO (origine animale) CAS 70694-72-3 (7/2014 – rev. 3/2023)	Fungicida Battericida	PEROSSIDO DI IDROGENO (3/2017)	Fungicida Battericida
EQUISETUM ARVENSE L. (7/2014 – rev. 7/2017)	Fungicida	URTICA SPP. (3/2017)	Insetticida Fungicida Acaricida
SACCAROSIO (1/2015 – rev. 7/2020)	Elicitore con azione Insetticida Fungicida	CARBONE ARGILLOSO (*) (3/2017. rev. 01/2021)	Fungicida
IDROSSIDO DI CALCIO (7/2015)	Fungicida	CLORURO DI SODIO (9/2017, rev. 01/2021)	Fungicida Insetticida Erbicida (*)
LECITINE (7/2015 – REV. 5/2020)	Fungicida	POLVERE DI SEMI DI SENAPE (12/2017)	Fungicida
SALIX SPP CORTEX (7/2015)	Fungicida	BIRRA (12/2017)	Molluschicida
ACETO (7/2015 – rev. 01/2021)	Fungicida Battericida Erbicida (*)	TALCO E553B (5/2018)	Insetticida Fungicida
FRUTTOSIO (10/2015 – rev. 7/2020)	Elicitore con azione Insetticida Fungicida	OLIO DI CIPOLLA (10/2018)	Repellente
IDROGENOCARBONATO DI SODIO (12/2015)	Fungicida Erbicida (*)	L-CISTEINA (E 920) (6/2020)	Insetticida
FOSFATO DIAMMONICO (4/2016)	Attrattiva	LATTE VACCINO (7/2020)	Fungicida Virucida
SIERO DI LATTE (5/2016, rev. 3/2021)	Fungicida e Virucida	ESTRATTO DI BULBO DI CIPOLLA (1/2021)	Fungicida
OLIO DI GIRASOLE (12/2016)	Fungicida	CHITOSANO (Estratto da funghi) CAS 9012-76-4 (03/2022)	Elicitore con azione Insetticida Fungicida
IDROSSIDO DI MAGNESIO E528 (*) (3/2024)	Fungicida	Pellet essiccati di *Onobrychis viciifolia* (lupinella) (7/2024)	Nematocida
ALLIUM FISTOLOSUM (12/2024)	Battericida	ESTRATTO DI VINACCIOLI (2/2025)	Fungicida

(*) NON BIO

SILC fertilizzanti

SdB – Informazioni varie

- BIO: lista positiva in All. I, punto 1, del Reg. (UE) 2021/1165; in caso d'inserimento di altre sostanze di base di origine vegetale o animale e basate su alimenti (es. estratto di vinaccioli) non serve attendere aggiornamento lista
- Quasi tutte hanno specifiche dosi e univoci abbinamenti malattia/pianta
- MISCELAZIONE: è possibile purchè si rispettino le dosi di ciascuna di esse, altrimenti si possono citare in etichetta solo le malattia/pianta in comune
- L'art. 23 del Reg. (CE) 1107/2009 stabilisce che le SdB non sono immesse sul mercato come prodotto fitosanitario
- Il DPR 633/1972 s.m.i. specifica che solo i fitosanitari possono beneficiare dell'Iva al 10%
- Ne consegue che alle SdB è opportuno sia applicata Iva 22%

SILC fertilizzanti

CORROBORANTI – STORIA

- Nella primavera del 2009 il Min. Agricoltura scrive al Min. Salute per chiedere «lumi» sugli induttori di resistenza
- Nell'autunno 2009 viene pubblicato il DM 18354 (disposizioni nazionali per attuazione Reg. CE sul BIO 834 e 889) e nell'allegato 1 compaiono i primi 10 corroboranti
- Nel 2012 (DPR 55) viene modificato il DPR 290/2001 (fitosanitari) fornendo alcuni chiarimenti sui corroboranti e istituendo la lista redatta e aggiornata dal Min. Agricoltura
- Nel settembre 2018 viene pubblicato il DM 6793 (abroga 18354) e nell'allegato 2 i corroboranti salgono a 14; a dicembre, una circolare, introduce l'obbligo di mandare l'autodichiarazione
- Col DM 10/3/2020 si apporta qualche modifica al 6793 (siamo sempre in ambito BIO)
- A giugno 2022 il DM 20/5/22 n° 229771 abroga il 6793, introduce il 15° corroborante e aggiorna i riferimenti ai Reg. UE sul BIO (2018/848)
- DM 242742 del 30/5/2024, introduce il concetto di corroborante non BIO, cambia regole etichettatura, ufficializza l'esistenza della banca dati e stabilisce che si hanno 12 mesi di tempo (luglio 2025) per adeguare i «vecchi» corroboranti in termini di autodichiarazione conseguente etichetta
- Non sono soggetti ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del DPR 28/02/2012 n. 55

SILC fertilizzanti

CORROBORANTI - LISTA

Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
1. Propolis	È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare: il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito	
2. Polvere di pietra o di roccia	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti
3. Bicarbonato di sodio	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CE n. 834/07, art. 12, lettera c. Dovrebbe essere Allegato II, Parte 1, punto 1.9.9 del Reg. UE 2018/848	
6. Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma da cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo, argan, avocado, semi di canapa (1), borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca)	Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. È ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante. (1) L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal regolamento (CE) 1122/2009 e dalla circolare del Ministero della salute n 15314 del 22/05/2009.	
7. Lecitina	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%.	
8. Aceto	Di vino e frutta.	
9. Sapone molle e/o di Marsiglia	Utilizzabile unicamente tal quale.	
10. Calce viva	Utilizzabile unicamente tal quale	
11. Estratto integrale di castagno a base di tannino	Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini.	
12. Soluzione acquosa di acido ascorbico	Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%.	Il prodotto è impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici
13. Olio vegetale trattato con ozono	Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole).	Trattamento ammesso sulla coltura in campo
14. Estratto glicolico a base di flavonoidi	Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da OGM quale emulsionante.	Trattamento ammesso sulla coltura in campo
15. Lievito inattivato saccharomyces cerevisiae	Non derivato da OGM.	Applicazione fogliare

UTILIZZABILE SOLO IN AGRICOLTURA CONVENZIONALE		
Olio di semi di girasole	Prodotto ottenuto per estrazione. Utilizzato con aggiunta dei veicolanti PEG (E1521), Butilated hydroxytoluene (E321), Etanolo (Alcool Etilico) e Glicerolo vegetale (E422)	Termonebulizzazione in post raccolta

SILC fertilizzanti

CORROBORANTI
NOVITA' DI ETICHETTATURA

DOPO la frase *Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici e abiotici* si include la dicitura: PUÒ ESSERE (ovvero NON PUO' ESSERE) UTILIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Successivamente si scrive la *Denominazione della tipologia commerciale* del prodotto che deve corrispondere o richiamare in modo evidente il corroborante approvato

Laddove si indicava il «fabbricante» adesso tornano ad essere obbligatorie le seguenti informazioni:
Stabilimento di produzione e confezionamento
Identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio

Eliminare i riferimenti all'uso su colture in regime biologico
Ad esempio la SILC suggeriva di scrivere: *Prodotto utilizzabile in agricoltura biologica (art. 9 comma 3 del Reg. UE 2018/848), compreso nell'allegato 2 del DM 229771 del 20/05/2022 recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti UE riguardanti la produzione biologica*

SILC fertilizzanti

CORROBORANTI - Autodichiarazione

CORROBORANTE BIO

•La PEC va inviata a: aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it

•Il responsabile immissione in commercio dichiara che:

- il formulato commerciale "corroborante" di cui si allega etichetta risponde integralmente alle caratteristiche della rispettiva Tipologia d'appartenenza;
- contiene esclusivamente i componenti dichiarati in etichetta e in taluni casi può contenere eventuali residui tecnicamente inevitabili derivanti dalla/e materia/e prima/e impiegata/e e/o dal processo produttivo utilizzato;
- rispetta i requisiti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55;
- il processo produttivo è compatibile con i principi dell'agricoltura biologica;
- Allegare etichetta
- Preferibilmente con firma digitale, se è autografa si allega documento identità

CORROBORANTE NON BIO

•La PEC va inviata a: aoo.disr@pec.masaf.gov.it

•Il responsabile immissione in commercio dichiara che:

- il formulato commerciale "corroborante" di cui si allega etichetta risponde integralmente alle caratteristiche della rispettiva Tipologia d'appartenenza;
- contiene esclusivamente i componenti dichiarati in etichetta e in taluni casi può contenere eventuali residui tecnicamente inevitabili derivanti dalla/e materia/e prima/e impiegata/e e/o dal processo produttivo utilizzato;
- rispetta i requisiti previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55;
- Allegare etichetta
- Preferibilmente con firma digitale, se è autografa si allega documento identità

SILC fertilizzanti

Contributo Sicurezza Alimentare

- **Norme ufficiali (pubblicate in GU) di riferimento: Decreto (Mipaaf) 22 febbraio 2007 - LEGGE 9 marzo 2022 , n. 23 (integrata da Legge 101/2024) - Decreto (Masaf/Maf) 23 giugno 2023**
- **Le circolari non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge né essere considerate alla stregua di norme vere e proprie che vincolano tutti i soggetti dell'ordinamento**
- **Su cosa: 2% del fatturato relativo alla vendita di Fertilizzanti da sintesi individuati con decreti Masaf (entro il 31/12 si determina ed aggiorna elenco)**
- **Chi: i fabbricanti come intesi dal Dlgs 75/2010**
- **Quando: 50% del dovuto relativo all’anno X, al 15 luglio dell’anno X+1; restante 50% al 15 gennaio dell’anno X+2**
- **Come: tesoreria o con Iban**
- **Dove: sezione Ecotassa del Sian**

SILC fertilizzanti

Ecotassa - SIAN

- **Voce «fatturato anno di riferimento»**
- **Il riferimento *logico* è quello dell'ultimo bilancio approvato prima del 30/6/2025, non necessariamente sarà quello chiuso al 31/12/2024**
- **Non è chiaro se va indicato l'importo relativo a «ricavi delle vendite» oppure il «valore della produzione»**
- **Voce «quota parte del fatturato su cui viene calcolato il contributo»: fatturato relativo alle vendite dei prodotti soggetti a contributo calcolato «pro-quota» nei casi previsti (solo organo-minerali)**
- **NB: la voce «contributo annuale ecotassa» viene calcolata in automatico come 2% dell'imponibile inserita (prestare attenzione)**
- **Si devono caricare due documenti: bilancio depositato e calcolo quota di fatturato redatta da incaricati alla revisione**
- **Da quest'anno la prima rata (50% del dovuto) si versa con PagoPA (il sistema genera l'avviso di pagamento)**

SILC fertilizzanti

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
DG PQA – Pqa II

- **Art. 2 c. 5 del DM 23-6-23 incarica il Dipartimento di «gestire» la questione**
- **Nei giorni scorsi iniziano ad arrivare le prime richieste/comunicazioni**
- **Ad alcuni soggetti che hanno versato viene intimato di iscriversi al registro dei fabbricanti**
- **Si richiede ad altre aziende (che hanno versato e sono iscritte al registro) di utilizzare la piattaforma «Ecotassa» del Sian**
- **Ai fabbricanti iscritti al registro ma che non risultano tra i soggetti che hanno versato, viene *ricordato* di provvedere al pagamento e si forniscono istruzioni su modalità e criteri di calcolo (con qualche errore) ovviamente paventando sanzioni in caso di mancato o non corretto versamento**
- **Quest'ultima comunicazioni è stata inviata massivamente lasciando *in chiaro* tutti gli indirizzi PEC dei destinatari**
- **<u>Cosa fare?</u>**

SILC fertilizzanti

LISTA FERTILIZZANTI SOGGETTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DEL 2 % IMMESSI SUL MERCATO NAZIONALE A NORMA DEL D.LGS. 75/2010 E REGOLAMENTO (UE) 2019/1009 E S.M.I.

1. ***Concimi semplici:***
   - Calciocianammide
   - Calciocianammide nitrata
   - Urea
   - Crotonilidendiurea
   - Isobutilidendiurea
   - Urea formaldeide
   - Concime azotato contenente crotonilidendiurea
   - Concime azotato contenente isobutilidendiurea
   - Concime azotato contenente urea-formaldeide
   - Solfato ammonico con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)
   - Solfonitrato d'ammonio con inibitore della nitrificazione (diciandiammide)
   - Urea-ammonio solfato
   - Ossammide
   - Urea-calcionitrato
2. ***Concimi fluidi semplici:***
   - Soluzione di nitrato ammonico e urea
   - Soluzione di concime azotato con urea formaldeide
   - Sospensione di concime azotato con urea formaldeide
   - Ammoniaca anidra
   - Soluzioni ammoniacali
3. ***Concimi minerali composti:***
   - Concime NPK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide
   - Concime NP contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide
   - Concime NK contenente crotonilidendiurea o isobutilidendiurea o urea-formaldeide
4. ***Concimi organo-minerali (se ottenuti con uno o più concimi riportati negli elenchi di cui ai numeri 1, 2, 3):***
   - Concime organo-minerale azotato
   - Concime organo-minerale azotato in sospensione
   - Concime organo-minerale NP
   - Concime organo-minerale NP in sospensione
   - Concime organo-minerale NK
   - Concime organo-minerale NK in sospensione
   - Concime organo-minerale NPK
   - Concime organo-minerale NPK in sospensione

Novità 2025

- **Il Masaf ha mandato a Bruxelles il draft del decreto che sostituirà quello del 22-2-2007**
- **È stato fatto un maldestro copia/incolla del precedente decreto e di articoli standard che si includono quando si mandano decreti per includere nuovi tipi di fertilizzanti**
- **Era impossibile riferirsi alle «tipologie» del Reg. UE 2019/1009 quindi hanno *risolto il problema* intestando la lista positiva richiamando anche il FPR**
- **Se l'obiettivo è quello di voler includere i concimi a marchio CE, prevediamo contenziosi legali paragonabili a quelli del 2001 (sentenza nel 2008)**

SILC fertilizzanti

GRAZIE

Mariano ALESSIO VERNI’
Vicepresidente

SILC fertilizzanti srl
tel +39 0544 1581587